



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OGGETTO:Disegno di legge concernente: "Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15".

RELAZIONE

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro della riforma definita dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. legge "Galli"), attuata in Sardegna con legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15) recante "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

La legge regionale n. 29/1997 infatti ha rinviato ad apposita, successiva legge la disciplina del trasferimento del personale delle amministrazioni comunali, delle aziende speciali e egli altri soggetti pubblici adibito ai servizi idrici al nuovo soggetto gestore del Servizio idrico integrato. Per introdurre dunque detta disciplina (prevista dall'art. 12, comma 3, della citata legge n. 36/1997) viene proposto il presente disegno di legge.

Il disegno di legge è formato come segue:

- le disposizioni dell'art. 1 disciplinano il trasferimento del personale degli enti locali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici operante in via esclusiva nei servizi idrici del territorio regionale, con le garanzie previste dalla legge n. 36/1994 in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- l'art. 2 introduce una puntuale disciplina del trasferimento del personale dell'ESAF all'ESAF SpA e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato; il trasferimento è previsto in due fasi: la prima, che tiene conto dell'esistenza giuridica dell'ESAF fino al 28 luglio 2005, decorre dalla data della legge fino alla data di estinzione dell'Ente ed è costituita dall'assegnazione del personale all'ESAF SpA con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in atto; la seconda, che opera dalla data di estinzione dell'ESAF, è costituita dal definitivo trasferimento del personale alla nuova Società per azioni la quale dovrà inquadrarlo, ferma la salvaguardia prevista dall'art. 2112 del codice civile (trasferimento d'azienda), con le seguenti ulteriori garanzie:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a) definizione di un accordo quadro per introdurre una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale in termini più favorevoli rispetto al contratto collettivo di settore applicato al personale dell'azienda; b) conservazione del trattamento previdenziale integrativo; c) possibilità di ingresso nei ruoli dell'amministrazione e degli enti, in un arco temporale limitato, per le figure professionali ritenute compatibili con le previsioni del programma di reclutamento approvato dalla Giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa Giunta; d) esclusione dal trasferimento del personale che entro il 29 giugno 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o abbia maturato il diritto a pensione di anzianità e inquadramento diretto nei ruoli dell'Amministrazione o degli enti regionali; e) possibilità di assorbimento nei ruoli regionali e degli enti del personale eventualmente dichiarato in esubero, a seguito di piani di ristrutturazione aziendale, nel corso degli otto anni successivi all'affidamento del servizio idrico integrato. Il disegno di legge prevede, per il personale trasferito, l'applicazione del contratto collettivo di maggior favore delle aziende pubbliche di riferimento. Sulla base di comparazioni effettuate tra i diversi tipi di contratto del settore, quello che presenta più affinità con gli istituti del contratto collettivo regionale, risulta essere "Federambiente".

Punto chiave della disciplina resta, com'è evidente, l'accordo quadro che la Società per azioni dovrà definire con le organizzazioni sindacali. In quella sede le parti potranno adottare, anche con formule transitorie e con riconoscimenti "ad esaurimento", le integrazioni del contratto collettivo di lavoro, ritenute più adeguate a realizzare il passaggio del personale in questione dal sistema pubblico al regime privato.